

STATUTO
"MOVIMENTO ITALIANO CASALINGHE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata "Movimento Italiano Casalinghe - Associazione di promozione sociale", il cui acronimo è "MO.I.CA. - A.P.S."

L'Associazione "Movimento Italiano Casalinghe - Associazione di promozione sociale", di seguito semplicemente "Associazione" o "Movimento", utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o "A.P.S".

L'Associazione è iscritta al n. 87 del Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 dal giorno 11 agosto 2004 ed è O.N.G. categoria speciale con status consultivo al Comitato Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Sessione 1998, comunicazione 10 settembre 1998).

La sede dell'Associazione è fissata in Brescia alla via Benedetto Castelli n.4.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Comitato Direttivo.

Essa è costituita a tempo illimitato.

Art. 2 - L'Associazione, di ispirazione cristiana, è senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti.

L'Associazione nella sua azione fa riferimento ai valori della persona, della famiglia e della società.

L'Associazione svolge in via principale in favore dei propri aderenti, dei loro familiari e dei terzi, le seguenti attività di interesse generale:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;


B) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

C) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

D) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

ALLEGATO "B"
AL N.14801
DI RACCOLTA



E) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

F) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

G) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

H) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

I) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, in particolare, si propone:

a) il riconoscimento del valore umano, sociale, culturale ed economico del lavoro familiare;

b) la promozione umana, spirituale e culturale;

c) la promozione sociale e la tutela dei diritti in ogni campo;

d) la promozione di politiche familiari;

e) l'assistenza sociale e socio-sanitaria in termini di prevenzione;

f) la formazione professionale e non;

g) la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

h) la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte;

i) la tutela dei diritti civili;

j) il contrasto alla violenza contro le donne; e i minori;

k) ogni altra attività che risulti utile o idonea alla ed allo sviluppo della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare, a tempo pieno o a tempo parziale, nella linea dell'auspicata conciliazione dei tempi di lavoro e di vita e compatibilmente con le finalità statutarie.

L'Associazione potrà collaborare con quanti, persone, Enti, pubblici o privati, e Istituzioni condividono le finalità della stessa.


L'Associazione inoltre, previa delibera del Comitato Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, se-

condarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 3 - Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione:

- costituisce Gruppi a livello locale, il cui funzionamento e organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento;
- organizza attività, incontri culturali - ricreativi e del tempo libero;
- favorisce momenti e azioni di solidarietà fra aderenti e non all'Associazione, disciplinato da apposito Regolamento, a favore di persone in difficoltà, in occasione di straordinarie emergenze nazionali ed internazionali e ogni qualvolta il Movimento è chiamato a risposte di solidarietà;
- sensibilizza alle problematiche delle persone che svolgono lavoro derivante da responsabilità familiare, istituzioni ed opinione pubblica per fornirne la soluzione;
- persegue la realizzazione di politiche a favore delle famiglie;
- istituisce premi per le donne meritevoli di riconoscimento;
- sollecita, individua e promuove "azioni positive" al fine di assicurare "pari opportunità" a tutti;
- studia soluzioni concrete per un eventuale inserimento o reinserimento nel lavoro extra familiare, promuovendo allo scopo centri e corsi di formazione professionale e collaborando con istituzioni ed enti italiani, europei ed internazionali;
- svolge attività per il riconoscimento e la valorizzazione del lavoro familiare a tempo pieno ed a tempo parziale e di quanti vi si dedicano;
- incoraggia la partecipazione di quanti si dedicano al lavoro familiare ai vari livelli istituzionali di attività e negli organismi di base e del decentramento amministrativo dello Stato;
- svolge attività di consulenza legale, di mediazione familiare e di prevenzione sanitaria attraverso l'istituzione di appositi "sportelli";
- svolge tutela nel campo dell'ambiente e dei consumi;
- promuove una nuova coscienza della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare e dei valori che il lavoro familiare trasmette alla famiglia ed alla società sul piano culturale ed economico;
- promuove e favorisce iniziative di prevenzione, assistenza



e volontariato, anche in forma di cooperazione, a favore di soggetti in difficoltà, anche emigranti ed immigrati;

- promuove associazioni con specifici interessi collegati, e partecipa alla costituzione di organismi federativi con associazioni aventi scopi analoghi;

- collabora con associazioni e organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali;

- stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private;

- promuove la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali;

- costituisce "Banche del tempo".

Ogni attività è rivolta e aperta ad aderenti e non.

Art. 4 - Per realizzare tale complessa attività l'Associazione istituisce i seguenti Settori, la cui specifica struttura può essere riprodotta anche a livello periferico:

- MO.I.CA. / Cultura e tempo libero;

- MO.I.CA. / Formazione;

- MO.I.CA. / Prevenzione e assistenza socio - sanitaria;

- MO.I.CA. / Consumi - ambiente - educazione alimentare;

- MO.I.CA. / Promozione e difesa diritti;

- MO.I.CA. / Solidarietà - affari sociali - emigrazione - immigrazione;

- MO.I.CA. / Educazione al rispetto ed alla non violenza sulle donne e sui minori;

Art. 5 - Per il raggiungimento di tali finalità l'Associazione ritiene di dover:

- sollecitare negli organi competenti una maggiore attenzione al controllo dei prezzi, dei consumi e dei pubblici servizi;

- sollecitare negli organi competenti una maggiore attenzione agli interventi di programmazione nel campo sociale, nonché la presenza competente delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare a tempo pieno o parziale o di chi comunque lo svolga purché ciò costituisca motivo di utilità alla famiglia o alla società;

- collaborare con altri movimenti ed associazioni che operino per il miglioramento della condizione delle persone che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare in generale e delle donne in particolare;

- promuovere e realizzare pubblicazioni utili alla finalità statutarie, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 6 - Sono aderenti all'Associazione:

- le donne attive in famiglia e nella società;

- le donne che svolgono lavoro familiare non retribuito derivante da responsabilità familiare a tempo pieno ed a tempo parziale;

- le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le fina-

lità dell'Associazione;

- e tutti quanti si riconoscono e si adoperano per la realizzazione delle finalità indicate dal presente Statuto.

In caso di ammissione all'Associazione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Chi intende aderire all'Associazione deve comunicare la propria volontà alla Presidente Nazionale o a chi rappresenta l'Associazione in sede regionale o locale, mediante apposita domanda contenente la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione stessa e di accettare le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti collegati e provvedere al versamento della quota sociale.

La Presidente deve provvedere sulla richiesta di adesione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dalla Presidente all'interessato che può, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

L'adesione all'Associazione comporta la partecipazione, nei limiti delle proprie possibilità, alla vita ed alle attività realizzate dall'Associazione stessa, anche per il tramite dei Gruppi Locali.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, annualmente riconfermata con il versamento della quota associativa. Non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo fatto il diritto di recesso appositamente disciplinato.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti aderenti, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario;

L'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma



di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è aderente o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri aderenti, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli aderenti.

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - La qualità di aderente si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero degli aderenti senza onere alcuno.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento statutariamente previsti, ovvero che con la propria condotta lede l'immagine ed il decoro dell'Associazione, o per altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione del Comitato Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento che la dispone e che deve contenere le motivazioni dell'esclusione stessa.

L'aderente che non condivide le ragioni dell'esclusione può adire il Collegio delle Controversie, organo di garanzia interno all'Associazione; in tal caso l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia definitiva del Collegio stesso.

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea nazionale;
- il Comitato Direttivo;
- la Presidente Nazionale;
- la Segretaria Generale;
- le Vice Presidenti nazionali;
- la Tesoriera;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Collegio delle Controversie;
- l'Organo di Controllo;

Art. 9 - L'Assemblea nazionale, di seguito Assemblea, è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dalla Segretaria Nazionale o dalla Vice Presidente Nazionale più anziana di carica.

Art. 10 - L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente Nazionale o della Segretaria Generale di concerto con la Presidente Nazionale, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione inviata a tutti gli aderenti, anche per il tramite delle Presidenti locali, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione. In tal caso,

le Presidenti locali devono farne pervenire copia a tutti gli aderenti almeno venti (20) giorni prima della data fissata per la riunione.

Dell'avviso di convocazione è data idonea comunicazione agli aderenti a mezzo posta, anche elettronica, o via fax o mediante pubblicazione dello stesso sul dossier annuale "Penelope", a disposizione di tutti gli aderenti nelle sedi dei Gruppi locali.


L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle tematiche poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 11 - All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

- a) l'elezione e la revoca dei membri del Comitato Direttivo;
- c) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) la nomina e la revoca del Collegio delle controversie;
- e) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- h) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati Regionali e dei Gruppi Locali;
- i) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 26 e 29 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- l) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- m) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.



L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o a mezzo delega. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli aderenti presenti.

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, di almeno i due terzi degli aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli aderenti presenti.

L'Assemblea straordinaria, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti delle aderenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aderenti, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti delle aderenti all'Associazione in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti.

Art. 12 - Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto.

Ogni aderente può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre aderenti; qualora gli aderenti all'Associazione siano in numero non inferiore a cinquecento ciascun aderente può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di cinque aderenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria. I verbali dell'Assemblea sono a disposizione di tutti gli aderenti che hanno motivato interesse alla loro visione.

Art. 13 - L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da numero variabile da cinque (5) a tredici (13) componenti, determinato dall'Assemblea stessa.

Il Comitato Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno la Presidente Nazionale, la Segretaria Generale, tre Vice Presidenti, e la Tesoriera.

Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidente Nazionale con comunicazione ai componenti del Comitato stesso almeno quindi (15) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Comitato Direttivo è pure convocato quando ne è fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

È presieduto dalla Presidente Nazionale, in sua assenza dalla Vice Presidente con più lunga militanza all'interno dell'Associazione o dalla Segretaria Generale.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità di voti prevale il voto della Presidente Nazionale.

Delle riunioni del Comitato sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente Nazionale e dalla Segretaria Generale.

In caso di tre assenze ingiustificate il membro del Comitato Direttivo verrà dichiarato decaduto.

In caso di decesso, recesso o esclusione di un componente, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'Assemblea annuale.

È compito del Comitato Direttivo:

- attuare e rendere esecutivi gli indirizzi ed i programmi deliberati dall'Assemblea, attraverso l'espletamento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- assicurare l'efficiente e democratico svolgimento della vita dell'Associazione;
- svolgere attività di diffusione capillare della Associazione;
- provvedere all'amministrazione dei fondi;
- predisporre per l'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico dell'anno concluso ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- individuare nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Il Comitato Direttivo, qualora ne ravvisi l'esigenza, si avvale di un Comitato Scientifico con funzione consultiva con il compito di formulare pareri e approfondimenti e fornire indicazioni programmatiche.

Il Comitato Direttivo può istituire con propria delibera Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Comita-



to Direttivo medesimo.

Art. 14 - La Presidente Nazionale, la Segretaria Generale, le tre Vice Presidenti e la Tesoriera Nazionale sono elette in seno al Comitato Direttivo.

Restano in carico tre anni e sono rieleggibili.

La Presidente del Comitato Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Comitato Direttivo.

Alla Presidente Nazionale compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Comitato appena possibile.

In particolare, la Presidente Nazionale, a solo titolo esemplificativo:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo;
- sottoscrive i bilanci;
- svolge attività di coordinamento generale.

La Presidente Nazionale può delegare il compimento dei singoli atti o funzioni del suo ufficio alla Segretaria Generale, alle Vice Presidenti e ad altri componenti del Comitato Direttivo.

Art. 15 - La Segretaria Generale collabora con la Presidente Nazionale attivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie. La Presidente Nazionale potrà delegare alla Segretaria Generale il compimento di singoli atti o funzioni del suo ufficio, previa apposita delega. Nella veste conferitale e per l'espletamento della sua funzione riveste un ruolo di rappresentanza e ha poteri di firma su delega.

Art. 16 - Le tre Vice Presidenti coadiuvano la Presidente Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni e responsabilità.

Nella veste loro conferita e secondo i poteri loro delegati rappresentano l'Associazione, ne hanno la firma e si muovono, con specifica valorizzazione delle loro competenze, nel comune impegno di diffondere e rendere più incisivo il Movimento stesso, nelle diverse aree territoriali.

L'azione delle Vice Presidenti è concordata con la Presidente Nazionale e con il Comitato Direttivo di cui fanno parte.

Art. 17 - L'Ufficio di Presidenza è composto dalla Presidente Nazionale, dalla Segretaria Generale e dalle tre Vice Presidenti. All'Ufficio di Presidenza spetta il compito di deliberare in sostituzione del Comitato Direttivo nei casi d'urgenza, su richiesta del Presidente. Le sue delibere, appena possibile, devono essere successivamente ratificate dal Comitato Direttivo.

Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dalle Presidenti.

Art. 18 - La Tesoriera Nazionale è eletta dal Comitato Direttivo fra i componenti dello stesso.

La Tesoriera Nazionale sovrintende alla tenuta della contabilità e redige i bilanci corredandoli di idonea relazione contabile-finanziaria. Nei limiti delle competenze delegate dal Comitato Direttivo ha potere di firma nei rapporti con gli Istituti creditizi.

Art. 19 - L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.


Art. 20 - L'Assemblea provvede alla elezione del Collegio delle Controversie composto da tre componenti dell'Associazione con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

L'incarico di componente del Collegio delle Controversie è incompatibile con la carica di Consigliere o di Revisore dei conti.

Il Collegio giudicherà *ex bono et equo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro trenta (30) giorni da quando è richiesto il suo intervento.

Art. 21 - Le cariche sociali, anche a livello regionale o locale, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fi-



ni dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Art. 22 - I Comitati Regionali ed i Gruppi locali sono articolazioni autonome o dipendenti del Movimento. L'ordinamento ed il funzionamento dei Comitati Regionali e dei Gruppi Locali sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dell'Associazione.

Art. 23 - I Comitati Regionali hanno il compito:

a) di promuovere l'Associazione sul territorio di loro competenza;

b) di coordinamento tra Gruppi e Comitato Direttivo, tra i Gruppi e le istituzioni e tra i Gruppi stessi.

Art. 24 - I Gruppi locali sono costituiti da almeno dieci (10) aderenti, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.

Ciascun Gruppo, compatibilmente con quanto disposto nel Regolamento di attuazione e previa comunicazione alla Presidente Nazionale, elegge ogni tre anni la Presidente e la Vice Presidente o la Tesoriera.

I predetti rappresentanti dei Gruppi locali sono parimenti rieleggibili e hanno il compito di organizzare e garantire l'operatività del Gruppo stesso. La Presidente del Gruppo Locale rappresenta l'Associazione in ambito locale, limitatamente a quanto disposto nel Regolamento.

I Gruppi operano nel rispetto delle finalità e dei limiti statutari e fanno proprie le indicazioni tematiche dell'Assemblea Nazionale per quanto attiene l'attività sociale, pur nell'originalità delle singole realtà locali.

Nell'attuazione di una piena democrazia, tutti i Gruppi, pur nella diversità delle situazioni socioeconomiche territoriali in cui sono collocati, hanno pari dignità e la stessa rilevanza nella vita dell'Associazione.

Ogni gruppo ha autonomia e responsabilità di bilancio, da approvare in sede di Assemblea locale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 25 - L'Assemblea del Gruppo locale è l'organo sovrano dello stesso.

Ogni aderente partecipa con diritto di voto all'Assemblea del Gruppo locale cui appartiene.

All'Assemblea del Gruppo locale è attribuito il compito di:

- eleggere la Presidente, la Vice Presidente o la Tesoriera;
- deliberare gli indirizzi generali dell'attività del Gruppo locale;

- deliberare lo scioglimento del Gruppo locale.

Il funzionamento dell'Assemblea locale è mutuato, per quanto compatibile, dal funzionamento dell'Assemblea Nazionale.

In particolare l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più una delle aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costi-

tuita qualunque sia il numero delle aderenti presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti; non è ammesso il voto per corrispondenza e per delega.

Lo scioglimento del Gruppo locale va determinato dall'Assemblea del gruppo stesso regolarmente convocata con esplicito ordine del giorno comunicato alla Presidente Nazionale, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione.

Art. 26 - L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rendite patrimoniali;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- h) entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.lgs. n. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 117/17;
- i) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- j) entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- k) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Comitato Direttivo.


Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando la Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Comitato Direttivo che autorizza la Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto



ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 27- Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico - finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 28 - L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;

- il Libro degli Inventari.

Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Comitato Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

Art. 29 - In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore o Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30 - Per ciò che non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alla disciplina contenuta nel Libro I del Codice civile e, in subordine, alla normativa specialistica del settore.

Firmato:

Santina Gallinari

Brunella Carriero (Notaio) segue sigillo

La presente copia composta da numero quarantasei facciate scritta con sistema elettronico è conforme all'originale.
Oggi in Matera il dodici giugno duemiladiciannove.

